

DPR 600/73 ART 25 BIS comma 6

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 14, **la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.** Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

DPR 600/73 ART I

Sono **esonerati dall'obbligo della dichiarazione:** a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) **le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue,...

Circolare del Ministero delle Finanze 7/1496 del 30 aprile 1977

"...per attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità."

Art. 67 comma I, lett. i) I) Tuir

Sono redditi diversi.... i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente i) i redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Cassazione n° 1052 del 20/06/1988

Con sentenza del 13 gennaio 1987 la Corte d'appello di Lecce ha riformato, limitatamente alla misura della pena, la decisione in data 4 luglio 1986 con la quale il Tribunale locale ha condannato alla pena dell'ammenda I.V. per il reato di cui all'art. I della legge 7 agosto 1982, n. 516 per avere esercitato, quale lavoratore autonomo, attività di pitturazione senza tenere le scritture contabili ai fini dell'Iva. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto obbligatoria la tenuta dei registri Iva pur essendo stata accertata l'occasionalità dell'attività di imbianchino svolta da esso ricorrente. DIRITTO Le censure si sintetizzano in un unico motivo, già proposto in grado di appello, relativo alla mancanza del requisito di abitualità e professionalità dell'attività di pitturazione svolta; requisito richiesto ai fini dell'esistenza dell'obbligo della tenuta dei registri Iva. Il motivo stato correttamente disatteso con la decisione impugnata sulla base delle risultanze non contestate - del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza in data febbraio 1984 che hanno posto in rilievo che l'imputato negli anni 1982 e 1983 ha eseguito lavori vari di pitturazione per conto terzi. Esattamente tali prestazioni lavorative autonome sono state considerate dalla Corte pugliese, per la loro molteplicità, ripetitività e consecutività nel tempo, inerenti ad un'attività esercitata abitualmente. La motivazione della decisione sul punto attinge la sua logicità giuridica, oltre che da un'attenta valutazione del materiale probatorio, da una corretta interpretazione della normativa tributaria che disciplina l'obbligo della tenuta dei libri contabili per i lavoratori autonomi. Il termine "abitualità", infatti, sta a delimitare, nel contesto dell'art. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972, un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha un significato contrario a quello di "occasionalità" che, riferito ad una attività, traduce i caratteri della contingenza, dell'eventualità, della secondarietà. Alla razionalità di tali criteri valutativi si è richiamato il giudice di appello facendone coerente applicazione alla fattispecie concreta. Il rigetto del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali prevista dall'art. 549 del codice di procedura penale. P.Q.M. - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di lire 300.000 alla Cassa delle ammende.